



Tribunale di Trento

N. 3/2019 CP

Decreto

(art. 161, co. 6 l. fall.)

Il Tribunale, composto dai seguenti signori magistrati:

dott. Roberto Beghini	presidente
dott. Benedetto Sieff	giudice relatore
dott. Alessandra Tolettini	giudice

nel procedimento di cui in epigrafe,

vista la domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo ex art. 161, co. 6 l. fall., e la documentazione prodotta;

vista la comunicazione del ricorso al pubblico ministero in sede e all'Ufficio del registro delle imprese di Trento;

vista la documentazione allegata e ritenuto sussistente il limite dimensionale necessario per accedere alla procedura (v. bilanci d'esercizio 2015, 2016, 2017, e bilancio predisposto relativo al 2018, docc. 2, 3, 4, 5 ricorso), non rilevandosi questioni sulla natura commerciale dell'impresa ricorrente;

rilevato che domanda di concordato è deliberata, sottoscritta e pubblicata nel registro delle imprese ex art. 152 l. fall (v. docc. 1 e 2 ricorso);

ritenuta la necessità di nominare già in questa fase il commissario giudiziale,

considerato che non vengono segnalate - né emergono dagli atti - particolari ragioni di difficoltà nella predisposizione di proposta, piano e documentazione, né si prospetta un piano concordatario in continuità, sì che il termine può essere fissato nella misura minima di giorni sessanta;

visto l'art. 161, c. 6 l. fall.,

fissa all'istante termine di sessanta giorni per il deposito della proposta, del piano e della documentazione richiesta dalla norma citata;

nomina commissario giudiziale Philippe Vidalot;

dispone che il ricorrente presenti mensilmente una rendicontazione dettagliata sulla gestione economica e finanziaria e sull'andamento di attività e passività dell'impresa, nonché sulle attività compiute ai fini della predisposizione della proposta e alla relativa incidenza economica, e con analitica indicazione dei costi e dei ricavi realizzati nel mese di riferimento, oltre alla situazione finanziaria aggiornata ai fini della pubblicazione nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 161, co. 8 l. fall.,

disponendo che il deposito in cancelleria ad assolvimento dei predetti obblighi informativi deve avvenire entro il giorno del mese corrispondente a quello di comunicazione del presente provvedimento, pena l'inammissibilità della proposta ai sensi dell'art. 161, co. 8 l. fall.

Trento, 27 giugno 2019

TRIBUNALE DI TRENTO
Depositato in questa Cancelleria

Trento, - 4 AUG 2019
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Giovanni Zorzi

Il presidente

Roberto Beghini

RL RL

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Giovanni Zorzi

[Handwritten signature]